

STUDIO LEGALE
AVV. DEBORA PISCAGLIA
Via Ceccarelli n. 1 47922 RIMINI (RN)
Tel.- Fax 0541-392260 Cellulare 328-8828799
e-mail avv.deborapiscaglia@gmail.com
P.IVA 03784350401 C.F. PSC DBR 70E60 H294F

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. A. MUSSONI & AVV. D. MORRI
Corso d'Augusto n. 100, 47921 RIMINI
Via Marecchiese n. 562, Corpolò, 47923 RIMINI
Tel. (0541) 709670 – Fax 25805; P.IVA 03777770409
cell. 339 6862834 (Avv. Mussoni); cell. 339 7190690 (Avv. Morri)

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA

*

Per

la sig.ra docente Elisa Bernardi, nata a Rimini il 13.02.1983 ed ivi residente alla via Montefeltro n. 108, c.f. BRNLSE83B53H294Y, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti Davide Morri (c.f. MRRDVD73P12H294O, pec. davide.morri@ordineavvocatirimini.it; fax. 0541 25805) e Avv. Debora Piscaglia, con Studio ivi in Via Ceccarelli n. 1, c.f. PSCDBR70E60H294F, fax 0541 392260, p.e.c. debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it ed elettivamente domiciliata presso il primo procuratore nel suo Studio in Rimini, Corso d'Augusto n. 100 e comunque agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 *sexies* d.l. 179/2012 (domicilio digitale),

contro

il MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede legale in viale Trastevere 76/A, 00156 Roma,

e contro,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, Direzione Generale, in persona del Dirigente p.t., via Dè Castagnoli n. 1, 40126 Bologna (BO),

nonché contro, per quanto occorrer possa,

COMMISSIONE GIUDICATRICE CLASSE DI CONCORSO REGIONE E.R. A060-Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado, in persona del Presidente p.t.,

e nei confronti di

tutti i docenti della graduatoria di concorso ex art. 11/5 DDG MIUR n. 85 del 01.02.2018, per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I Grado, pubblicata prima con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n. 584 del 05.06.2019 (doc. 1) e poi rettificata con decreto n. 774 del 19.07.2019 (doc. 2),

controinteressati,

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

E PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE URGENTE EX ART. 56 CPA

per l'annullamento, previa sua sospensione cautelare, eventualmente ai fini del riesame e di nuova urgente corretta determinazione,

della graduatoria di concorso ex art. 11/5 DDG MIUR n. 85 del 01.02.2018, per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I Grado, pubblicata prima con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n. 584 del 05.06.2019 (doc. 1) e poi rettificata con decreto n. 774 del 19.07.2019 (doc. 2) ed altresì di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e/o conseguente quand'anche allo stato non noto.

Premesse in fatto

La dott.ssa Elisa Bernardi, architetto e docente, ha partecipato al concorso bandito con DDG n. 85 del 01.02.2018, concorso pubblico di cui all'art. 17/2 lett. "b" e commi 3, 4 5 e 6 del decreto legislativo n. 59 del 13.04.2017 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (doc. 3).

Compilata la domanda telematicamente come da istruzioni del bando ed indicata nella stessa tutti i propri titoli di studio, master, dottorati di ricerca, pubblicazioni e quant'altro, indicava altresì il possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita presso l'Università spagnola, Universidad Nebrija di Madrid in data 11.07.2016, riservandosi di documentare il richiesto riconoscimento al Ministero per l'Istruzione Università e Ricerca, comunque già richiesto con lettera raccomandata del 05.03.2018 (doc. 4 e doc. 5).

Nella domanda di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Spagna, la dott.ssa Bernardi veniva ad indicare il titolo di studi post secondari conseguito in Italia, ovvero laurea specialistica in Architettura, conseguita il 24.10.2008 presso l'Università Politecnico di Milano e poi il titolo di abilitazione conseguito in Spagna presso l'Universidad Antonio De Nebrija, "*Master universitario en formacion de profesorado de educacion secundaria obligatoria y bachillerato, formacio profesional y ensenanza de idiomas en la especialidad en tecnologias industriales*", tradotto: "master universitario in formazione degli insegnanti di scuola secondaria di I e II grado, formazione professionale e insegnamento delle lingue straniere con specializzazione in tecnologie industriali".

Con Decreto Direttoriale prot. N. 1818 del 05.12.2018, il Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del MIUR, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 206/2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in ambito UE, vista l'attestazione del competente Ministero spagnolo del 09.02.2018 con la quale si certifica che *“l'equivalenza della formazione accademica italiana ottenuta dall'interessata al livello accademico di Laurea nel ramo dell'Ingegneria e dell'Architettura nel campo specifico dell'Architettura delle Costruzioni, unitamente al Master, ai sensi dell'art. 11 e) della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, abilitano ad esercitare in Spagna la professione regolamentata di Professore di Scuola Secondaria di I e II Grado nell'intervallo di età compreso tra i dodici ed i diciotto anni in tale materia o in materie del ramo dell'Ingegneria e dell'Architettura nel campo specifico dell'Architettura delle Costruzioni”*, decreta che il titolo di formazione professionale posseduto dalla dott.ssa Bernardi è composto da:

- Laurea in Scienze dell'Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano in data 21.07.2005, laurea specialistica in Architettura, con lode, conseguita presso il Politecnico di Milano in data 24.10.2008;
- Titolo di abilitazione all'insegnamento: Master Universitario en Formacion de ProfesoraDo de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion Professional y Ensenanza de Idiomas en la Especialidad en Tecnologias Industriales, conseguito nel giugno 2016 presso l'Università “Antonio de Nebrija” di Madrid (Spagna),

“è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di I grado per la classe di concorso A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado” (doc. 6).

Partecipava pertanto la dott.ssa Bernardi al concorso bandito con DDG n. 85/2018 in esito al quale veniva pubblicata la graduatoria, dapprima con decreto USR Emilia Romagna n. 584 del 05.06.2019 e poi con decreto USR n. 774 del 19.07.2019: se nella prima la dott.ssa Bernardi veniva inserita al posto n. 113 con punti n. 71,70 nella seconda ella veniva inserita al posto n. 117, sempre con il medesimo punteggio: ciò, come si legge, a seguito di correzione di errori e rettifiche.

Sin da subito la sig.ra Bernardi si attivava per chiedere alla Commissione esaminatrice che considerasse correttamente i titoli posseduti, in quanto sulla base della tabella A di valutazione dei titoli allegata al DM 995/2017, essa avrebbe meritato anche

ulteriori 19 punti in forza della abilitazione conseguita in Spagna (doc. 7, punto A.1.2). Nonostante le sollecitazioni avanzate alla Commissione esaminatrice, questa non faceva alcun seguito se non per ribadire il suo già espresso orientamento, nulla di più di quanto già concesso volendo riconoscere (si vedano i docc., 8, 9 e 10).

Come si vede dal contingente assunzioni da ultimo stabilito con DM 688/2019 (doc. 11), i posti disponibili nella provincia di Rimini sulla classe di concorso per la quale la ricorrente è abilitata all'insegnamento, sono in numero di 13 e ciò significa che il riconoscimento degli ulteriori 19 punti che la ricorrente ha diritto di rivendicare, consentirebbe a quest'ultima di passare alla posizione n. 17 della graduatoria, con punti di 90,70 e pertanto di essere certa dell'ottenimento di una cattedra a tempo indeterminato a Rimini. Evidentemente ciò risponderebbe ad un importante interesse della ricorrente che oltre a svolgere in Rimini la libera professione di architetto, è pure coniugata e madre di due bambine in tenera età. Doversi pertanto spostare per insegnare in località molto distanti da casa, certo le recherebbe grande danno, non solo patrimoniale, ma altresì nella gestione dei rapporti familiari, avendo il marito spesso all'estero per esigenze lavorative.

*

I provvedimenti oggetto della presente impugnazione, decreto dell'USR Emilia Romagna n. 584 del 05.06.2019 ed altresì il decreto 774 del 19.07.2019 sono pertanto illegittimi e meritano di essere annullati, previa sospensione cautelare della loro efficacia, per le seguenti

RAGIONI DI DIRITTO

•

PRELIMINARMENTE, SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

La presente vertenza è relativa al concorso pubblico per esami e titoli bandito con DDG 85/2018 in base al d.lgst. 59/2017, art. 17/2 lett. "b" ed è volto al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Ciò essendo, la posizione giuridica soggettiva che la ricorrente può fare valere, è posizione di interesse legittimo alla corretta e completa valutazione dei propri titoli ed alla considerazione della sussunzione dell'abilitazione conseguita presso l'Università spagnola all'interno della fattispecie disciplinata dalla Tabella Ministeriale, allegata al

DM 995/2017, di percorso abilitativo contemplante un accesso selettivo pubblico, come in realtà è e si dirà nelle pagine che seguono.

Ritiene in tali termini **Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 17.09.2009, n. 5587**, ribadendo il costante indirizzo già affermato dall'Adunanza plenaria n. 8 del 2007, che il discrimine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa come voluto dall'art. 63 testo unico pubblico impiego, *"...va inteso nel senso che le procedure concorsuali che radicano la giurisdizione del GA sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli) ..."* e non è chi non veda che la procedura in discorso certo sia stata voluta ai fini del reclutamento del personale scolastico.

Negli stessi termini si veda **Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 26 febbraio 2019, n. 1356**, per cui *"la giurisdizione del giudice amministrativo deve ritenersi sempre sussistente in relazione a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione rappresenta l'atto terminale del procedimento"*.

*

UNICO MOTIVO:

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 D.LGST. 59/2017; VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO ADOTTATO CON DDG 85 DEL 01.02.2018, NONCHE' DEL D.M. 995 DEL 15.12.2017 E TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO ALLEGATO A; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA; CARENZA DI ISTRUTTORIA; ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI PRESUPPOSTI; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; ECCESSO DI POTERE SOTTO OGNI ALTRO PROFILO SINTOMATICO.

Come scritto nella parte narrativa, il bando di concorso pubblico cui ha partecipato la attuale ricorrente, adottato con DDG n. 85/2018, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, si pone in diretta attuazione dell'art. 17/2 lett. "b" del d.lgst. 59/2017, ad avviso del quale, esaurite le vecchie graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1/605, lett. "c",

della legge n. 296/2006, per la copertura dei posti liberi e vacanti, si sarebbe dovuto procedere anche con un concorso bandito in ogni regione e dal quale sarebbe poi scaturita una graduatoria valida per le assunzioni a tempo indeterminato. Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17 poi, il concorso avrebbe dovuto essere bandito entro febbraio del 2018, essere su base regionale ed uno per ogni classe di concorso, essere destinato ai docenti in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione per il sostegno. Al comma 6 si veniva poi a precisare che un successivo decreto ministeriale avrebbe disciplinato il contenuto del bando, termini e modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale ed anche di valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato.

Con DM 995 del 15.12.2017, in ottemperanza alla disposizione normativa appena vista, si veniva poi ad adottare il regolamento recante modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17/2 lett. "b" del d.lgst. 59/2017 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente, precisandosi all'art. 9, *"valutazione della prova orale e dei titoli"*, che la *"Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A"* (si veda doc. 7, art. 9/4).

Null'altro si dice, se non che la tabella A allegata e con la quale si vengono a dettare i criteri per il riconoscimento dei punteggi ai titoli in possesso del candidato, al punto A.1.2., dispone espressamente che *"in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1., l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulterioripunti 19"*.

Ciò essendo, la docente dott.ssa Bernardi merita di vedersi attribuito questo ulteriore riconoscimento in quanto il proprio corso abilitante conseguito in Spagna, *"Master universitario en formacion de profesorado de educacion secundaria obligatoria y bachillerato, formacio profesional y ensenanza de idiomas en la especialidad en tecnologias industriales"*, che tradotto significa: *"master universitario in formazione degli insegnanti di scuola secondaria di I e II grado, formazione*

professionale e insegnamento delle lingue straniere con specializzazione in tecnologie industriali”, può certo definirsi, come vuole la tabella allegato A al dm 995/2017, “...abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami.....”.

Ciò si evince dal Bollettino Ufficiale dello Stato – Spagna (Gazzetta Ufficiale) n. 312 del sabato, 29.12.2007 – 53751 ove al n. 22450, “ordinanza ECI/3858/2007, del 27 dicembre, che stabilisce i requisiti per la verifica dei titoli universitari ufficiali che abilitano alla professione di Professore di scuola secondaria obbligatoria e bachillerato (liceo), formazione professionale e insegnamento delle lingue”, si contiene l’allegato che reca “definizione dei requisiti rispetto a determinate sezioni dell’allegato I del Regio Decreto 1393/2007 del 29 ottobre, con il quale si stabilisce l’ordinamento degli insegnamenti universitari ufficiali, relativa alla memoria (ndr, da intendersi come percorso di studio) per la richiesta di verifica dei titoli ufficiali”. Si legge al paragrafo 1.1. “denominazione”, che l’allegato è relativo alla determinazione delle “...condizioni a cui dovranno accordarsi i piani di studio che portano all’ottenimento dei titoli che abilitano all’esercizio delle professioni regolamentate di Professore di scuola secondaria obbligatoria e bachillerato (Liceo), formazione professionale ed insegnamento delle lingue....”.

È poi al paragrafo 4.2, rubricato “condizioni di accesso al Master”, che si riporta che “per accedere al Master si stabilisce come requisito di accesso l’accreditamento della padronanza delle competenze relative alla Specializzazione che si desidera frequentare, attraverso la realizzazione di una prova progettata a questo scopo dalle università, dalla quale saranno esentati coloro che sono in possesso di alcuni titoli universitari che corrispondono alla specializzazione scelta. Allo stesso modo, occorrerà accreditare la padronanza di una lingua straniera equivalente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, in accordo con la Raccomandazione n. R (98)6 del Comitato dei Ministri degli Stati membri del 17 ottobre 2000” (si veda il doc. 12 e relativa traduzione giurata).

Si vede pertanto come per frequentare il Master cui ha avuto accesso l’attuale ricorrente, occorressero due prove selettive: la prima relativa alla materia specifica di insegnamento cui ci si sarebbe voluti abilitare, mentre la seconda era un esame selettivo di ingresso volto alla prova della conoscenza della lingua spagnola.

Superata la prima prova selettiva per il possesso dei titoli specialistici avendo avuto il riconoscimento della laurea specialistica in Architettura conseguita in Italia, la dott.ssa Bernardi veniva a superare anche la seconda prova relativa alla conoscenza e padronanza della lingua spagnola; poteva così avere accesso al Master che ha conseguito con successo, come riconosciuto dal MIUR che infatti ha decretato l'abilitazione all'insegnamento in capo alla docente.

Ora, il master, ovvero percorso di abilitazione conseguito all'estero, deve però dirsi rientrante nella fattispecie di cui alla tabella A di valutazione dei titoli, punto A.1.2. e quindi ha diritto la docente di vedersi riconosciuti gli ulteriori 19 punti che le consentirebbero di progredire enormemente in graduatoria e di conseguire, sin dal prossimo mese di settembre, un posto libero e vacante in provincia di Rimini.

D'altro canto quanto la ricorrente viene oggi a chiedere non è se non quanto già hanno visto riconoscersi molti altri colleghi i quali, anch'essi docenti abilitatisi in Spagna, con il suo stesso percorso abilitativo, hanno chiesto ed ottenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, il riconoscimento dei 19 punti di cui alla tabella A.1.2. Pertanto il mancato riconoscimento, del tutto irragionevole ed immotivato in capo all'attuale istante, rappresenta una illegittima disparità di trattamento rispetto ad altri casi perfettamente identici e pur tuttavia diversamente considerati.

* * *

Le sollecitazioni e le richieste avanzate dalla attuale ricorrente alla Commissione esaminatrice perché appunto volesse considerare e riconoscere gli ulteriori 19 punti di cui alla tabella già detta, non hanno portato alcun effetto e pertanto non resta alla dott.ssa Bernardi se non di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per chiedere l'annullamento delle graduatorie impugnate, previa loro sospensione cautelare per le ragioni di urgenza che si vanno ad esplicitare.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine alla sussistenza del presupposto del *fumus boni juris*, si crede di avere già diffusamente argomentato nelle pagine che precedono.

In relazione al presupposto del *periculum in mora*, varranno le considerazioni seguenti.

Si è già detto che con l'attribuzione di un punteggio ulteriore di punti 19, la sig.ra Bernardi passerebbe dalla posizione 117 (attribuitale nella graduatoria ultima del

19.07.2019, doc. 2) alla posizione n. 17: ciò le consentirebbe di essere assunta già quest'anno ed addirittura in provincia di Rimini, anziché in qualsiasi altra città del territorio regionale.

Tale circostanza sarebbe di grandissima importanza per la ricorrente che è libera professionista e madre di due bambine molto piccole e dunque sarebbe importante per lei poter lavorare vicino a casa piuttosto che recarsi a distanze potenzialmente anche notevoli.

Indicativamente sarà alla fine del mese di agosto che verranno a farsi le nomine e pertanto urge un provvedimento cautelare che consenta di sospendere la graduatoria del concorso per la classe A060 e/o quanto meno consenta l'accantonamento di un posto in Rimini a tutela delle legittime ragioni di parte istante, ragioni che saranno pretermesse da un provvedimento cautelare che non potesse arrivare in tempo utile.

*

ISTANZA CAUTELARE URGENTE

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

EX ART. 56 C.P.A.

Si è detto che le nomine sulla base della graduatoria di concorso ex DDG 85/2018 e rettificata da ultimo con decreto USR Emilia Romagna n. 774 del 19.07.2019 saranno approntate certamente entro la fine del corrente mese di agosto, appunto con efficacia decorrente dal prossimo primo settembre.

La prima udienza utile per la discussione in camera di consiglio della domanda cautelare sarà alla data del prossimo 5 settembre, potenzialmente già tardi: le nomine in ruolo a quella data saranno verosimilmente già avvenute con pregiudizio delle ragioni di parte istante. Vi sono pertanto i presupposti di cui all'art. 56 c.p.a. in quanto si è in una situazione di estrema urgenza che non consente di attendere la data fissata per la prima camera di consiglio utile e si insiste pertanto perché S.E. il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale voglia emettere un provvedimento *inaudita altera parte* che consenta di salvaguardare le ragioni di parte istante che meglio potranno discutersi in sede cautelare. Vale infatti la considerazione per cui l' "*estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio*" di cui all'art. 56 c.p.a. e che può legittimare la richiesta e la concessione del provvedimento presidenziale è presupposto diverso dal "*pregiudizio grave e irreparabile durante il*

*tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso” di cui all’art. 55 per l’emissione dell’ordinanza cautelare. Se infatti la seconda vuole salvare gli effetti e l’utilità della sentenza di merito che in caso di esecuzione del provvedimento, ancorchè eventualmente favorevole, potrebbe arrivare tardi e pertanto inutilmente, residuando solo una tutela risarcitoria, il presupposto cautelare ed urgente per la concessione del decreto presidenziale *inaudita altera parte*, ha invece la funzione di salvare gli effetti e l’utilità della decisione in camera di consiglio sulla domanda cautelare che infatti non avrà più senso discutere all’udienza del prossimo 5 settembre se il provvedimento impugnato avrà già avuto esecuzione, salva l’eventualità che la PA venga condannata alla rettifica della graduatoria con conseguente spostamento / annullamento di tutti gli eventuali contratti stipulati e con un effetto domino di grande impatto per tutti i destinatari.*

Si veda in tali termini **Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, SICILIA – Palermo, Sezione 1, Decreto del 18 luglio 2016, n. 501**, per cui *“la differenziazione sostanziale tra il provvedimento cautelare monocratico e quello collegiale consiste nella diversità della protezione processuale e sostanziale garantita e quindi dei presupposti, rappresentati, per l’ordinanza ex articoli 55 e 98, dalla esistenza del solo ‘pregiudizio grave e irreparabile’ e per il decreto ex articolo 56 dal vertersi ‘in caso di estrema gravità e urgenza’ e che questi attributi del caso siano tali da non consentire di frapporre indugi per paralizzare l’efficacia giuridica del provvedimento impugnato o della sentenza”*.

Si rende pertanto necessario un provvedimento presidenziale che consenta una utile e fattiva discussione alla camera di consiglio del prossimo 5 settembre e ciò con la declaratoria di sospensione degli effetti della graduatoria impugnata ai fini che la stessa non sia messa in esecuzione con la stipulazione dei contratti di assunzione che poi rischierebbero potenzialmente di essere illegittimi, eccezion fatta per i primi 16 docenti in graduatoria in quanto, in caso di esito positivo del ricorso, la ricorrente dovrebbe assumere la posizione n. 17. Si chiede in via gradata che il Presidente del Tribunale voglia quanto meno ordinare alla PA di accantonare un posto in provincia di Rimini al fine delle migliori tutele della parte istante e comunque e sin d’ora,

AUTORIZZARE ALLA NOTIFICA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.

41 CPA

NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR

Come visto il numero delle persone che hanno partecipato al concorso per la cattedra A060 tecnologia nella scuola secondaria di I grado e che sono risultati inseriti in graduatoria è pari a n. 205. I soggetti potenzialmente interessati sono tutti quanti ad eccezione dei primi 16 in quanto, come detto, la ricorrente merita di essere inserita al 17° posto: si rende necessaria pertanto la notifica del ricorso per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione dello stesso ed eventualmente del provvedimento presidenziale e/o del provvedimento autorizzativo, mediante inserzione sul sito dedicato del MIUR.

PQM

Per tutto quanto sin qui espresso ed argomentato, questa Difesa nell'interesse della parte assistita e rappresentata,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso,

in via cautelare di estrema urgenza ed *inaudita altera parte*,

voglia, emettere un provvedimento di sospensione della graduatoria di cui al decreto USR Emilia Romagna n. 774/2019 classe A060 – tecnologia, al fine di evitare che in base ad essa e sin tanto che non si potrà discutere della concessione del provvedimento di sospensione cautelare all'udienza del 05.09.2019 come in calendario di questo Tribunale, si proceda all'assunzione in ruolo dei docenti in essa graduatoria inseriti onde evitare un effetto a catena in caso di accoglimento delle ragioni di parte istante e/o comunque si disponga che la PA accantoni un posto in Rimini per la dott.ssa Bernardi in attesa della discussione in camera di consiglio ed a garanzia degli interessi della attuale ricorrente.

Si chiede altresì che sin d'ora il Presidente del TAR voglia autorizzare la notifica ex art. 41/4 e 52 cpa e 150 cpc al fine di giungere all'udienza in camera di consiglio con già avvenute le dovute pubblicazioni sul sito dedicato del MIUR.

in via cautelare,

voglia sospendere se non altro ai fini del riesame, l'efficacia esecutiva della graduatoria decreto USR Emilia Romagna n. 774/2019 classe A060 – Tecnologia e/o comunque disporre che la PA accantoni un posto in Rimini per la dott.ssa

Bernardi in attesa della discussione del merito e nel caso in cui il Collegio non ritenesse di decidere con sentenza breve, a garanzia degli interessi della attuale ricorrente.

Nel merito

In accoglimento del ricorso, annullare la graduatoria decreto USR Emilia Romagna n. 774/2019 classe A060 – Tecnologia nella parte in cui non riconosce alla dott.ssa Bernardi punti n. 19 in base alla Tabella A allegata al DM 995/2019 e disporre la rettifica della posizione della ricorrente, con ogni conseguente statuizione.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

In via istruttoria:

si producono i seguenti documenti (in copia):

- 1) Decreto USR Emilia Romagna n. 584 del 05.06.2019 di pubblicazione graduatoria A060;
- 2) Decreto USR Emilia Romagna n. 774 del 19.07.2019 di pubblicazione graduatoria rettificata per la classe A060;
- 3) Bando di concorso DDG n. 85/2018;
- 4) Domanda di partecipazione della ricorrente dott.ssa Elisa Bernardi;
- 5) Domanda di riconoscimento abilitazione estera del 05.03.2018;
- 6) Decreto di riconoscimento abilitazione n. 1818 del 05.12.2018;
- 7) DM 995/2017 ed allegata Tabella A di valutazione dei titoli;
- 8) Copia mail Dott.ssa Bernardi alla Commissione e USR Emilia Romagna del giugno 2019;
- 9) Copia mail dott.ssa Bernardi alla Commissione e USR Emilia Romagna del luglio 2019;
- 10) Copia risposta USR del 01.08.2019;
- 11) D.M. assunzioni n. 688/2019;
- 11bis) disponibilità posti Emilia Romagna – Rimini per la classe di concorso A060;
- 12) Traduzione giurata Bollettino dello Stato – Spagna n. 312/2007.

*

Ai fini delle comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax è il 0541 25805, pec davide.morri@ordineavvocatirimini.it e debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it

*

Ai fini del testo unico spese di giustizia, il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

*

Rimini, lì 05 agosto 2019

Con massimi ossequi.

Avv. Davide Morri

Avv. Debora Piscaglia

Firmato digitalmente da: Davide Morri
Motivo: Ricorso TAR E.R. Bernardi
Elisa-MIUR-USR. E.R.
Luogo: Rimini
Data: 05/08/2019 11:37:24